

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2017, n. 1-6061

**Legge 26 luglio 1975 n. 386: Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Parere per i criteri di riparto 2016 e 2017.**

A relazione del Presidente Chiamparino:

Dato l'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, legge 26 luglio 1975 n. 386;

considerato che l'articolo 2 dell'accordo stabilisce che i Cantoni Ticino, Grigioni, e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei frontalieri attivi nel loro territorio;

considerato, altresì, che i criteri sono determinati ogni biennio con Decreto in conformità del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'attribuzione agli Enti interessati delle somme versate dalle Autorità Svizzere a titolo di compensazione finanziaria;

dato atto che con Decreto del 4 agosto 2016 (GU n.208 del 6 settembre 2016) il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2014-2015.

preso atto che, con nota del 26 ottobre 2017 (prot. n. 40305/2017), il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, richiedeva all'Amministrazione Regionale una deliberazione di conferma o non anche per gli anni 2016/2017 dei criteri già adottati per il periodo 2014/2015;

considerato che i Comuni italiani di confine interessati a alla compensazione finanziaria suddetta sono: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bee, Beura Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle (nato dall'unione di Seppiana e Viganella), Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Ceppo Morelli, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Ghiffa, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola Villette e Vogogna;

considerato che la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata ha provveduto altresì a trasmettere una comunicazione prot. n. 22434/A1201A, indirizzata a tutti i comuni, all'Unione dei Comuni Alta Ossola e all'Unione dei Comuni delle Valli dell'Ossola, nella quale si richiede di confermare o modificare i criteri già adottati per gli anni precedenti, entro il 18 novembre 2017, informandoli che in caso non fosse stato espresso alcun parere, il Ministero avrebbe confermato i criteri già adottati con il Decreto Ministeriale succitato;

visti i pareri favorevoli in ordine alla conferma della validità dei criteri suddetti, formatosi ed espresso da parte dei Comuni di: Bee, Beura Cardezza, Cannero Riviera, Cannobio, Cavaglio

Spoccia, Cossogno, Cursolo Orasso, Domodossola, Falmenta, Malesco, Oggebbio, Premeno, Santa Maria Maggiore, Verbania, Vignone e Villette che hanno confermato come beneficiari i Comuni stessi;

visto il parere dell'Unione Montana Alta Ossola che conferma la validità per il periodo 2016 e 2017, dei criteri già adottati approvati con il succitato Decreto Ministeriale del 4 agosto 2016;

considerato che gli altri comuni aventi diritto non hanno espresso un nuovo parere per cui verranno confermati dal Ministero i criteri già definiti dal Decreto succitato;

preso atto che i criteri definiti dal Decreto citato prevedono, tra l'altro, all'art. 2 che il numero dei frontalieri sia direttamente fornito, alla data del 31 agosto di ogni anno, alle autorità italiane dalle competenti Autorità Elvetiche;

visto quanto espresso dall'articolo 6 del Decreto in oggetto che prevede, in accettazione di quanto a suo tempo richiesto dall'Amministrazione regionale, che le somme facenti parte del ristorno fiscale, possano essere destinate, nel limite del 30% al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto quanto sopra esaminato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

*delibera*

- di esprimere parere favorevole, anche per gli anni 2016/2017, sui contenuti di riparto determinati dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 (G.U. n. 208 del 6 settembre 2016) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, N. 386 per gli anni 2014/2015";

di proporre la conferma del comma dell'articolo 5 del D.M. 4 agosto 2016, così come segue:

"Le somme da ripartire nei singoli anni 2016 e 2017 sono attribuite, per quanto afferisce il territorio della Regione Piemonte:

- a) all'Unione montana Valli dell'Ossola in misura pari al prodotto fra la "quota pro capite" di cui al precedente articolo 4 e il numero di frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei " Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima, fatta eccezione per il comune di Domodossola
- b) all'Unione Montana Alta Ossola in misura analoga a quella di cui al punto precedente per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montcrestese, Premia, Trasquera e Varzo;

- c) ai Comuni di Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Craveggia, Cursolo Orasso, Domodossola, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti.”

Ai Comuni di confine suddetti competono le destinazioni delle risorse, secondo lo schema previsto dal Decreto di Riparto e denominato: “Prospetto riassuntivo dell’impiego dei fondi derivanti dal ristorno fiscale operato dalle Autorità svizzere a favore dei Comuni italiani di confine”.

- di autorizzare i competenti uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata di dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)